



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1039-2021 - Seduta N° 3699 - del 12/11/2021 - Numero d'Ordine 36

Prot/2021/12320

Oggetto Comune di Genova - Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.13 della l.r.n.32/2012 e s.m. sulla variante al vigente PUC correlata all'ampliamento di compendio produttivo esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, loc. via Carso - Assoggettamento

Struttura Proponente Settore pianificazione territoriale e Vas

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore		X
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 11 sub b

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

la legge regionale 10 agosto 2012 n.32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e, in particolare, gli articoli 3, 5, 13;

La legge regionale 5 aprile 2012, n.10 e s.m. recante "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico";

la deliberazione della Giunta regionale n.254 del 31 marzo 2017 recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot.n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO che:

Con Deliberazione consiliare n. 9 del 26 gennaio 2021 il Comune di Genova, ai sensi dell'art.10 comma 6 della l.r. 10/2012 e s.m.i., ha espresso il preventivo assenso all'adozione della variante al vigente PUC in oggetto e ha adottato il Rapporto Preliminare ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 32/2012.

Con Deliberazione consiliare n. 31 del 8 aprile 2021 il Comune di Genova ha deciso, non accogliendola, sull'unica osservazione presentata a seguito degli avvenuti adempimenti di pubblicità-partecipazione della citata delibera, previsti dall'art. 10, c. 6 della l.r. 10/2012.

In data 19 aprile 2021 l'Amministrazione comunale ha trasmesso al Settore regionale competente l'istanza di richiesta di avvio del procedimento ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i.. corredata dai relativi atti ed elaborati, successivamente integrati con nota comunale del 28 giugno 2021.

Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS in data 9 luglio 2021 ha quindi avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, dopo aver concordato con il Comune di Genova l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

RILEVATO CHE:

la variante proposta al PUC è volta a consentire l'ampliamento dell'attività produttiva esistente con un incremento superficiale del 45% laddove oggi il PUC non ricomprende tra le funzioni ammesse quella produttiva e consente un incremento massimo del 20% degli edifici esistenti.

in particolare viene proposta l'introduzione di una Norma Speciale da inserire nelle Norme generali del PUC, volta a consentire l'ampliamento del compendio produttivo esistente contenente indicazioni per il miglioramento architettonico e ambientale dell'insediamento e la disciplina di flessibilità.

l'autorità competente a svolgere la verifica di assoggettabilità a VAS è la Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 32/2012 e s.m.i., in quanto ente competente all'approvazione della variante al P.U.C.;

CONSIDERATO che:

l'istruttoria condotta dal Settore Pianificazione Territoriale e VAS, con l'apporto dei soggetti competenti in materia ambientale e delle altre strutture regionali interessate si è conclusa con la predisposizione della relazione tecnica n. 295 del 7 ottobre 2021 allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

Dall'istruttoria ambientale svolta sono emerse criticità sotto vari profili ambientali ed, in particolare, è emerso che la variante proposta non può essere considerata conforme al vigente PTCP in quanto l'intervento previsto ricade in area classificata come PU (Parco Urbano), assoggettata a regime di Conservazione, per il quale l'obiettivo del Piano è quello di conservare gli elementi della struttura urbana che maggiormente concorrono a determinare la qualificazione paesistico-ambientale.

Inoltre, non sono stati riscontrati negli atti comunali elementi tali da fare escludere impatti significativi dell'intervento oggetto di variante rispetto al vincolo paesistico operante nel contesto.

Sotto il profilo idraulico è stata verificata la carenza del Rapporto Preliminare che non prende in considerazione le variazioni degli scarichi rispetto all'assetto attuale, conseguenti agli ampliamenti previsti e la correlata verifica rispetto al recapito e alla depurazione degli stessi.

Sotto il profilo dell'impatto acustico il Rapporto Preliminare ripropone le conclusioni di uno studio risalente al 2010 che appare non aggiornato e omette alcune variabili importanti quali l'incidenza delle operazioni di carico/scarico merci.

RITENUTO

Che, alla luce delle argomentazioni svolte nella citata relazione tecnica nonché degli elementi del Rapporto Preliminare e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, la variante al vigente PUC volta a consentire l'ampliamento di unità produttiva esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, in loc. via Carso sia da assoggettare a procedura di VAS ai sensi degli artt.9 e sgg. della l.r. n.32/2012 e s.m. per la necessità di sviluppare gli approfondimenti specificati in dettaglio nella citata relazione tecnica n. 295 del 7 ottobre 2021;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

1. ai sensi dell'art.13, comma 6 della l.r. n.32/2012 e s.m. di assoggettare a procedura di Vas di cui agli artt.9 e sgg della l.r. n.32/2012 e s.m. la variante al vigente PUC del Comune di Genova volta a consentire l'ampliamento di unità produttiva esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, loc. via Carso per le ragioni e secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica n. 295 del 7 ottobre 2021 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL, e integralmente sul sito web dell'autorità procedente e della Regione.

Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi

Relazione istruttoria n.295 del 7 ottobre 2021

Piano	Comune di Genova. Variante al PUC correlata all'ampliamento del compendio produttivo esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, in via Carso 111, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n.10/2012 e s.m. e.i..
Proponente	Privato
Data di avvio	9 luglio 2021

Premessa e sintesi del procedimento

<p>Con Deliberazione consiliare n. 9 del 26 gennaio 2021 il Comune di Genova, ai sensi dell'art.10 comma 6 della l.r. 10/2012 e s.m.i., ha espresso il preventivo assenso all'adozione della variante al vigente PUC e ha adottato il Rapporto Preliminare ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 32/2012.</p> <p>Con Deliberazione consiliare n. 31 del 8 aprile 2021 il Comune di Genova ha deciso, non accogliendola, sull'unica osservazione presentata a seguito degli avvenuti adempimenti di pubblicità-partecipazione della citata delibera, previsti dall'art. 10, c. 6 della l.r. 10/2012.</p> <p>Con PEC/PG/2021/143276 del 19 aprile 2021 l'Amministrazione comunale ha trasmesso al Settore regionale competente l'istanza di richiesta di avvio del procedimento ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i.. corredata dai relativi atti ed elaborati, integrati con PEC/PG/2021/221103 del 28 giugno 2021.</p> <p>Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, in data 9 luglio 2021 ha quindi avviato con note n. PG/2021/236578 la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, dopo aver concordato con il Comune di Genova l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare.</p>
--

Sono pervenuti i seguenti contributi:

Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia	PEC PG/2021/256499 del 28/07/2021
ARPAL – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure	PEC PG/2021/262147 del 03/08/2021
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Settore Assetto del Territorio	PEC PG/2021/266416 del 06/08/2021
Città Metropolitana di Genova	PEC/PG/2021/270084 del 11/08/2021
E-distribuzione	PEC/PG/2021/243691 del 16/07/2021

Pareri pervenuti dalle Strutture interne:

Dipartimento ambiente e protezione civile	IN/2021/12625 del 06/09/2021
Settore Assetto del Territorio (parere ex art. 89 DPR 380/01 s.m.)	PEC/PG/2021/203203 del 09/06/2021
Settore Politiche della Natura e delle aree interne, protette e marine, Parchi e biodiversità	IN/2021/14066 del 01/10/2021
Settore Urbanistica	IN/2021/11189 del 30/07/2021

1. DESCRIZIONE del contesto

L'area interessata dalla variante proposta è situata in località San Pantaleo, a valle della stazione di monte della funicolare Zecca – Righi. Si tratta di un complesso immobiliare costituito da un edificio principale produttivo pluripiano e da un edificio più piccolo di servizio, con un'ampia area di pertinenza ad uso dell'azienda per le attività accessorie alla produzione e per la viabilità interna. I terreni di proprietà, menzionati nelle relazioni tecniche allegate agli atti, sono censiti al NCT Sez.1 F. 18, mappali 220, 386, 387, 389, 1045 e 1049 e costituiscono un compendio di forma irregolare sottostante via Carso, in posizione elevata rispetto a via Cima di San Pantaleo; l'edificio esistente, che si sviluppa per quattro piani fuori terra, è stato costruito nel 1962, come indicato negli atti, e adibito ad industria dolciaria.

2. CONTENUTO della variante

Nel PUC vigente l'area in questione è compresa all'interno del più ampio *Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale di tipo a*, AR –PR (a), mentre nel livello paesaggistico puntuale l'area è interessata da più componenti di paesaggio: Parco di Interesse Naturalistico e Paesaggistico (Parco delle Mura), Paesaggio Agrario, Visibilità dei Luoghi (Panoramicità visuali).

La variante proposta è volta a consentire l'ampliamento dell'attività produttiva esistente con un incremento superficario del 45% laddove oggi il PUC non ricomprende tra le funzioni ammesse quella produttiva e consente un incremento massimo del 20% degli edifici esistenti.

In sintesi l'intervento correlato alla variante prevede:

- l'ampliamento dello stabilimento esistente sul lato sud, fino al confine di proprietà, per tutti e quattro i piani fuori terra e una parziale sopraelevazione dello stesso, volto ad incrementare gli spazi a magazzino, gli spazi ad ufficio e le aree dedicate alla produzione artigianale e alle attività produttive industriali con installazione di nuove macchine;
- l'ampliamento del limitrofo fabbricato, che ospita l'attuale officina, da destinare ad uffici, laboratorio analisi e magazzino materie prime.

Gli interventi in variante comportano un incremento percentuale complessivo del 42.9% di superficie agibile rispetto alle superfici esistenti.

Secondo quanto indicato nella Relazione urbanistica comunale la variante al PUC, che prevede un aumento del carico insediativo complessivo già previsto dallo stesso Piano, è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 44 della l.r. 36/1997, motivata dalle finalità di sviluppo dell'attività produttiva esistente e tale da non incidere sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, come esplicitamente argomentato anche in sede di controdeduzione all'osservazione pervenuta; in particolare viene proposta l'introduzione di una Norma Speciale, di seguito riportata, da inserire all'art. 25 delle Norme generali del PUC, volta a consentire l'ampliamento del compendio produttivo esistente nei termini sopra descritti e contenente indicazioni per il miglioramento architettonico e ambientale dell'insediamento e la disciplina di flessibilità:

“Il Piano recepisce il progetto – SU 515/2020 - Inerente l'ampliamento massimo del 45% della S.A. esistente, dell'unità produttiva per la fabbricazione di prodotti dolciari, della ditta Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.A. di Sanremo (IM), situata a Genova in via Carso civ 111, Municipio IV – Media Val Bisagno, per effetto della modifica allo stesso PUC di cui alla DCC n[...] del [...] e successiva determinazione conclusiva n [...] del [...] mediante procedimento unico, ai sensi dell'art 10 della L.R. 10/2012 e s.m.i..

Gli interventi previsti dovranno perseguire il miglioramento delle caratteristiche architettoniche dell'edificio stesso e contribuire alla qualificazione ambientale dell'intorno, con particolari cautele nei casi prospicienti gli spazi liberi ed eventuali edifici residenziali. Agli interventi deve essere correlata la riqualificazione del complesso degli spazi di pertinenza mediante la realizzazione di idonee sistemazioni sotto il profilo idrogeologico e il ricorso a piantumazioni ad alto fusto e alla costituzione di diaframmi vegetali, nell'obiettivo del consolidamento dei suoli e dell'attenuazione dell'impatto visivo e ambientale. Il ricorso a diaframmi vegetali e a barriere antirumore è obbligatorio verso edifici con permanenza di persone, al fine dell'abbattimento dell'inquinamento acustico.

Sono ammesse contenute variazioni al progetto come approvato, senza che ciò implichi la necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo, a condizione che le stesse non riguardino il cambio delle destinazioni d'uso previste e non prevedano variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali complessive del compendio.”

Nella Relazione urbanistica comunale è riportato anche lo stralcio cartografico riferito alla tav. 28 dell'Assetto Urbanistico del PUC con l'inserimento del perimetro associato alla Norma Speciale sopra riportata, esplicitamente “limitato alle aree di pertinenza ed i fabbricati produttivi posti tra via Carso e via Cima di San Pantaleo, identificati al NCT alla sezione 1, foglio 18 mappali 220, 386, 387 e 389”.

Si evidenzia a tal proposito, come osservato nel parere del Settore Urbanistica regionale sopra citato, che le cartografie allegate al Rapporto Preliminare nell'indicare il sedime degli edifici “ampliati” interessano porzioni di terreni esclusi dalla perimetrazione riportata nella suddetta Relazione urbanistica comunale .

Infine nella ridetta Relazione vengono demandate alla successiva fase di Conferenza dei Servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m. “le necessarie valutazioni e approfondimenti, con particolare riferimento al corretto inserimento paesistico, alla “Relazione Maggio Valore”, alle deroghe

rispetto alle distanze di cui all'art. 15 delle Norme Generali del PUC nonché al Vincolo Aeroportuale (art. 707 del Codice della Navigazione)".

3. ANALISI AMBIENTALE

QUADRO CONOSCITIVO: tematismi ambientali analizzati e possibili impatti

L'analisi è stata condotta sulla base dei contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.

Il Rapporto Preliminare descrive la variante urbanistica corrispondente all'introduzione della sopra descritta Norma Speciale per consentire l'ampliamento dell'attività produttiva esistente, non individuando impatti ambientali significativi.

Lo stesso rapporto affronta la puntuale disamina delle tematiche ambientali interessate dall'intervento, proposto rispetto alle quali si evidenzia quanto segue.

Paesaggio, consumo di suolo e rapporti con il PTCP

Sull'area interessata dalla variante in questione insiste il **vincolo paesaggistico**, relativo a "Bellezze d'insieme" ai sensi dell'art. 136, c.41, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m., di cui al Decreto Ministeriale del 13 febbraio 1968 ad oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della città di Genova comprendente i forti di Castellaccio, Sperone, Puin e Begato".

A tale riguardo si è espressa la *Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia*, con il parere sopra indicato, nei termini seguenti.

"L'edificio attuale è stato costruito nei primi anni '60 del secolo scorso nell'area sottoposta successivamente a Vincolo Paesistico Bellezza d'insieme" con Decreto Ministeriale del 13 febbraio 1968 e comprendente i forti di Castellaccio, Sperone, Puin e Begato.

La struttura produttiva esistente affaccia a monte su via Carso e si sviluppa esternamente alle mura seicentesche, a mezza costa sul declivio del rilievo a valle del complesso di Forte Castellaccio, dichiarato di Interesse Archeologico Particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, le cui attuali forme settecentesche si presume si impostino su preesistenze di una fortificazione medievale e della cinta fortificata della città tutelata con il decreto sopra ricordato.

La variante allo strumento urbanistico vigente è finalizzata alla realizzazione di interventi di nuova costruzione consistenti nell'ampliamento dell'edificio produttivo esistente, fino al confine di proprietà, verso sud, prevedendo una sua parziale sopraelevazione, nonché l'ampliamento dell'attuale palazzina officina da destinare ad uffici per l'amministrazione e per accogliere i silos delle materie prime incrementando pertanto il volume costruito, l'altezza ed eliminando una porzione di verde e proponendo un linguaggio architettonico in continuità con l'attuale edificio edificato negli anni '60 del secolo scorso.

Allo stato dei fatti si ritiene pertanto che l'intervento proposto risulterebbe in contrasto con le disposizioni di tutela vigenti sull'area, che riconoscono un equilibrato rapporto di elementi naturali e antropici che ancora permangono nelle aree limitrofe e in cui l'immobile esistente si pone già come elemento parzialmente incongruo, in quanto andrebbe ad aumentare l'impatto visivo del manufatto rispetto alla macchia verde che fa da cornice alle mura, senza tra l'altro prevedere alcun miglioramento della qualità del manufatto e dell'area limitrofa.

Si rileva inoltre che l'intervento risulterebbe altresì non conforme ai contenuti e le indicazioni del PTCP che classifica l'area in PU (Parco Urbano) regime di Conservazione (PU-CE) volte a conservare quegli elementi della struttura urbana che maggiormente concorrono a determinarne la qualificazione paesistico-ambientale e le caratteristiche peculiari della zona per quanto concerne gli aspetti vegetazionali, la consistenza dell'edificato e i caratteri architettonici degli edifici storicamente legati alla genesi del parco, nonché l'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno."

Con riferimento al **Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)** i terreni interessati dalla variante in questione sono inseriti all'interno di "Aree urbane: parchi urbani (PU)", di cui all'art. 36 delle relative Norme, assoggettate al **regime normativo della conservazione** "in quanto si tratta di complessi aventi per definizione un elevato valore ambientale ed un'elevata vulnerabilità, tali da rendere prevalente l'esigenza di salvaguardarne la consistenza e la qualità rispetto ad ogni altra considerazione. L'obiettivo della norma è quello di conservare quegli elementi della struttura urbana che maggiormente concorrono a determinarne la qualificazione paesistico-ambientale. Devono pertanto essere rigorosamente conservate le caratteristiche peculiari della zona per quanto concerne gli aspetti vegetazionali, la consistenza dell'edificato e i caratteri architettonici degli edifici storicamente legati alla genesi del parco, nonché l'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno.(..)"

Si evidenzia pertanto che la variante in parola, volta all'ampliamento fino al 45% della S.A. esistente, si pone in contrasto con le disposizioni del suddetto PTCP e comporta la modifica della classificazione PU soggetta a regime di Conservazione CE relativa all'area oggetto della variante; negli atti comunali è svolta la ricognizione della pianificazione sovraordinata, rilevando la presenza dell'ambito PU a regime di conservazione in merito al quale nella Relazione Urbanistica si fa riferimento a "complessi che, sia per l'elevato valore ambientale, oggetto di tutela da parte del PTCP, sia per l'elevata vulnerabilità dei siti, risultano del tutto inadatti all'attuazione di interventi di costruzione o, in generale, di trasformazione del suolo", **senza tuttavia effettuare valutazioni specifiche** in merito al rapporto della variante proposta con la disciplina del PTCP, menzionando una generica difformità "per diversi aspetti all'attuale disciplina urbanistica, sia comunale, sia sovraordinata".

Per quanto sopra **non è possibile escludere impatti significativi in merito alla componente paesaggio non essendo riscontrabili negli atti comunali elementi tali da verificare la compatibilità dell'ampliamento del compendio produttivo esistente, previsto con la variante in parola, rispetto alle motivazioni del vincolo paesaggistico** sopra citato, **non ritenendosi sufficienti le cautele indicate** nella sopra riportata Norma Speciale con riferimento al miglioramento architettonico e alla riqualificazione ambientale delle aree esterne, stante la particolare delicatezza dell'ambito, riconosciuta in tutti i livelli di pianificazione (si veda anche il comparto "sistema del verde e biodiversità") come oggetto di tutela per l'elevato valore dell'equilibrio ambiente/costruito.

Con riferimento al PTCP il contrasto della variante al PUC in questione con il regime di Conservazione correlato all'ambito PU rende pertanto necessario che, al fine della verifica della sostenibilità della ridetta variante, **la Civica Amministrazione identifichi ed espliciti compiutamente le motivazioni a sostegno della richiesta modifica allo stesso Piano e ne approfondisca la compatibilità rispetto alla pianificazione paesistica del contesto di riferimento, segnatamente integrando la disciplina urbanistica adottata con ulteriori misure volte sia a prevedere interventi di mitigazione visiva della nuova costruzione, nelle visuali di media e lunga distanza, sia a inserire prescrizioni sui caratteri architettonici da conferire all'edificio affinché ne sia migliorata la configurazione complessiva.**

Sistema del Verde e biodiversità

L'area interessata dalla variante proposta ricade nel **Sistema del Verde del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale della Città Metropolitana di Genova** all'interno dell'ambito "Parchi urbani territoriali previsti dalla pianificazione comunale" (PUT). Nel parere sopra menzionato la Città Metropolitana evidenzia il valore prescrittivo del Sistema del Verde del PTC, che, nelle more della predisposizione del Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana (PTG cm), mantiene la propria operatività così come disposto dall'art. 79bis della L.R. 36/1997 e s.m..

In particolare, come accennato nel tema "paesaggio", viene evidenziata **la necessità di garantire il corretto inserimento** delle opere previste dalla variante in parola **rispetto al pregio dell'assetto vegetazionale dell'ambito, riconosciuto dal PTC, e vengono quindi indicati gli elementi di criticità e gli approfondimenti correlati alla Norma Speciale proposta che di seguito si riportano.**

*"In coerenza con il sopra richiamato art. 11 - comma 7 - delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Città Metropolitana, ed al fine di assicurare non solo la corretta applicazione della disciplina metropolitana in parola, ma soprattutto il buon inserimento delle nuove opere previste in forza della nuova disciplina urbanistica e dell'assetto dei luoghi come oggi presente, è necessario che venga evidenziato/prescritto che **la nuova normativa della zona speciale NS** inserita con la Variante in parola al PUC di Genova riporti le seguenti puntuali ed ulteriori prescrizioni:*

- **divieto all'abbattimento delle alberature di alto fusto;**
- **obbligo di realizzare**, unitamente alla esecuzione degli interventi edilizi consentiti, **un consistente miglioramento, quantitativo e qualitativo, dell'assetto vegetazionale e morfologico delle aree interessate dagli interventi stessi.** Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi ammessi dalla disciplina comunale della zona N...., sia necessario procedere all'abbattimento di alcune alberature, deve essere previsto in via preferenziale lo spostamento delle stesse o, in sub ordine, la sostituzione con esemplari della stessa specie o con specie autoctone di dimensioni congruenti a quelle esistenti. **A tal fine il progetto deve essere corredato dallo studio delle caratteristiche vegetazionali, agronomiche, morfologiche del sito e della conseguente proposta di sistemazione finale dello stesso;**
- **il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di un Atto Unilaterale d'Obbligo, a carico del soggetto privato attuatore degli interventi, che stabilisca le modalità di esecuzione delle sistemazioni di**

riorganizzazione e miglioramento degli assetti vegetazionali, le congruenti garanzie finanziarie ed i termini per l'adempimento dei relativi impegni.

Sono in ogni caso consentiti gli interventi di abbattimento motivati da gravi fitopatie che compromettano la stabilità e/o da ragioni di pubblica incolumità, con obbligo della loro sostituzione con esemplari della stessa specie o con specie indicate dalla disciplina dell'Assetto Vegetazionale del PTCP, autorizzati dai competenti uffici comunali.

Con riferimento al tema **biodiversità**, il RP rileva che l'area oggetto dell'intervento non risulta ricadere in alcuna zona ricompresa dalla rete Natura 2000, mentre è parzialmente interessata da elementi della Rete Ecologica Regionale, con riferimento ad una "Tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti" che, rispetto alla sua estensione, interferisce con l'area di intervento per una residua porzione. Il RP evidenzia che la variante è volta a consentire l'ampliamento di edifici esistenti in un contesto già antropizzato e che le aree libere circostanti sono "allo stato di fatto occupate da vegetazione boschiva e terrazzamenti arbustati e/o alberati in un contesto seminaturale fortemente influenzato dalla componente antropica; non viene quindi rilevata una interferenza della variante in questione con gli obiettivi di conservazione della RER".

L'ambito di intervento è inoltre interno ad un'area naturale protetta di interesse locale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12/95, denominata "Parco delle Mura" istituito con DGR 1506/2008, di gestione comunale; si tratta di un territorio rappresentato dalla parte più alta dell'anfiteatro collinare sopra il centro cittadino e dalla fascia di crinale che divide le valli Polcevera e Bisagno, lungo lo sviluppo delle fortificazioni fino al confine con il Comune di Sant'Olcese. Tra le finalità dell'area protetta, oltre a quelle di coinvolgimento e divulgazione, è indicata la conservazione degli ambienti naturali, la promozione di interventi per il superamento delle criticità ambientali – dissesto idrogeologico, vulnerabilità agli incendi e alle fitopatie, qualità della copertura forestale e delle aree residuali abbandonate – e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale presente nel parco.

Al riguardo il settore regionale *Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità* non rileva potenziali pressioni o minacce **raccomandando l'inserimento di specie vegetali autoctone e il mantenimento di aree verdi aperte per non alterare la funzionalità ecologica dell'elemento della Rete Ecologica Regionale interessato.**

ARPAL, nel parere sopra citato, conferma che non sussistono particolari elementi ostativi in ordine alla variante in questione, **segnalando tuttavia accorgimenti utili per definire le misure di mitigazione correlate alla variante in questione**, nei termini di seguito riportati.

"Lo scrivente ufficio (...) relativamente alla biodiversità, ritiene non sussistano particolari elementi ostativi alla variante di PUC richiesta. Ciononostante, pare opportuno far notare che, il corridoio ecologico tutela ambienti utili a garantire una continuità ecologica funzionale tra differenti siti Natura 2000. Pertanto, occorrerà adottare ogni accorgimento utile ad evitare un degrado degli ambienti idonei alla sopravvivenza delle specie segnalate per quel corridoio in particolare, in quanto si tratta di specie ombrello, la cui tutela garantisce la conservazione di un numero notevolmente superiore di specie faunistiche.

Per lo stesso motivo, nel procedere nell'attività di riqualificazione ambientale prevista come elemento integrante dell'intervento, che contempla sistemazione idrogeologica, piantumazioni ad alto fusto e costituzione di diaframmi vegetali, si richiede di mettere in atto le seguenti indicazioni:

- **Privilegiare l'impiego di ingegneria naturalistica;**
- **Utilizzare specie autoctone in linea con le condizioni meteorologiche della zona;**
- **Provvedere ad inerbimenti con specie erbacee autoctone in tutte le zone interessate da movimenti di terra al fine di evitare la diffusione di specie aliene.**

Sempre ai fini di limitare il più possibile gli impatti sugli elementi naturalistici presenti, si ritiene opportuno che siano messe in atto le buone pratiche di cantiere volte ad evitare la dispersione di inquinanti nelle acque e nei suoli, la dispersione di polveri e la diffusione delle specie aliene."

Risorse idriche e servizio idrico integrato

Nel RP viene dichiarato che non sono previste variazioni rispetto all'assetto attuale degli scarichi e che l'area di intervento non interferisce con derivazioni idrauliche (pozzi e sorgenti).

Sul tema si sofferma il parere di ARPAL, che evidenzia quanto segue.

“A pagina 6 del “Rapporto preliminare” è riportato che, per il corretto smaltimento delle acque meteoriche, sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione a dispersione naturale, mentre per quanto concerne gli scarichi è riportato che “non si prevedono variazioni rispetto all’assetto attuale”.

*Questo è il solo riferimento alla materia scarichi/acque reflue trovata nel documento. **Si osserva tuttavia che l’ampliamento dimensionale e l’incremento di produzione, dichiarato del 20-30%, aumenteranno in modo proporzionale anche le acque reflue da essa derivanti, si ritiene pertanto che variazioni rispetto all’attuale assetto dovranno necessariamente essere prese in considerazione.***

La tipologia di insediamento non è classificabile tra le voci della scheda 1 (attività le cui acque reflue industriali sono assimilate alle acque reflue domestiche a prescindere di qualsiasi soglia dimensionale) allegata alla l.r. 29/2007, in quanto non trattasi di “produzione per esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata”. Inoltre, date le dimensioni dell’insediamento, pare difficile che lo stesso possa rientrare, altresì, nella classificazione di cui alla successiva scheda 2 (attività le cui acque reflue industriali sono assimilate alle acque reflue domestiche nel rispetto della soglia dimensionale indicata). Nella stessa l’attività più simile a quella della Ditta Panarello, la prima voce riportata e’ “Produzione non finalizzata all’esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata”, ma la soglia dimensionale indicata, pari ad un massimo di 4 addetti, parrebbe ben al di sotto delle capacità occupazionali dell’insediamento in esame.

*Alla luce di quanto sopra esposto, **l’attività in oggetto non può che essere classificata come produttiva**, da autorizzare secondo le disposizioni di cui all’art 101 del Dlsg 152/06, attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale, introdotta dal DPR 59/2013. E pertanto è soggetto, previa adeguata depurazione, al rispetto dei limiti di tabella 3 allegato 5 alla parte II del Dlgs 152/06, prima colonna se lo scarico è in c.i.s., seconda colonna se in fognatura.*

Dal “Rapporto preliminare” non è chiaramente comprensibile il recapito degli attuali scarichi, fognatura o corpo idrico, e la tipologia degli stessi.

Tali informazioni sono reperibili, infatti, sul sito cartografico della Regione Liguria, dalla mappa “Depurazione Costiera sc. 1:10000 - ed. 2008” in cui sono riportati i centri di trattamento di depurazione delle acque reflue, le condotte di scarico a mare e gli agglomeranti cittadini serviti, si evince che nella zona ove è ubicato l’insediamento, laddove servito di rete fognaria, gli scarichi sarebbero recapitati all’impianto di depurazione di Puntavagno. Quest’ultimo, autorizzato con AUA n.1039 del 17/05/2021, risulta adeguato impiantisticamente alle disposizioni di cui alla parte III del Dlgs 152/06 e al relativo allegato 5. Anche la condotta di scarico a mare è conforme, per lunghezza e profondità, all’art 23 c. 6 della l.r. 43/95.

Si ritiene, inoltre, necessario raccomandare che siano attuate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia dell’ambiente in toto (acqua, suolo e falde acquifere) dall’inquinamento idrico derivante dalla fase di realizzazione delle opere edili in progetto.”

Per quanto sopra riportato si evidenzia una carenza del Rapporto Preliminare che non prende in considerazione le variazioni degli scarichi rispetto all’assetto attuale conseguenti agli ampliamenti previsti e la correlata verifica rispetto al recapito e alla depurazione degli stessi.

Idrogeologia

L’area in oggetto è disciplinata dal Piano di Bacino del Torrente Bisagno e non è interessata da fasce di inondabilità né da rischio idraulico, mentre è di suscettività al dissesto Pg3b “aree a suscettività al dissesto elevata” e di rischio geologico R1 “rischio moderato”; il RP evidenzia la recente ripermetroazione avvenuta nel 2019 con Decreto del Settore Assetto del Territorio regionale da Pg3a a Pg3b e riporta le conclusioni della Relazione geologica secondo cui “il sito in oggetto è ritenuto idoneo sotto il profilo geologico a ospitare le opere in progetto”.

Non si rilevano criticità rispetto alla tematica in questione come evidenziato nel parere sopra citato dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – Regione Liguria, Direzione Ambiente, Settore Assetto del Territorio.

Rispetto al parere ex art. 89 del DPR 380/2001 e s.m., in premessa citato, il competente Settore Assetto del Territorio specifica, con riferimento alla classificazione Pg3b relativa alla suscettività al dissesto del P.d.Bacino del T. Bisagno, che: *“il PUC risulta adeguato al quadro dei dissesti del Pdb e pertanto l’attuazione della variante al PUC non necessita dell’acquisizione del parere di competenza della Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo di Genova, ex art. 16, c.3-quinquies della norma di Pdb.*

Per contro, tenuto conto della prossimità ad aree Pg3a, si sottolinea la dovuta considerazione del disposto di cui all'art 16 ter - Misure di attenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico della suddetta norma di Pdb."

Inoltre per gli aspetti geologico-sismici, esaminati dal suddetto Settore nel procedimento di variante al Piano di bacino di cui alla DDG 6056/2019, non vengono rilevati elementi ostativi alle previsioni in oggetto con la specifica che, in attuazione delle previsioni della variante urbanistica, nella fase progettuale legata a futuri titoli edilizi, vengano approfonditi particolarmente gli studi di carattere sismico in relazione alla classe di pericolosità definita nella carta delle MOPS.

Qualità dell'aria, rumore e mobilità

Nel RP viene evidenziata la coerenza della funzione oggetto della variante con la Zonizzazione acustica comunale secondo la quale l'area in questione ricade in classe III (aree di tipo misto); in particolare il RP richiama i contenuti di una specifica indagine finalizzata alla valutazione dell'impatto acustico dello stabilimento eseguita nel 2010 che è ritenuta "rappresentativa della situazione in essere" non essendo prevista l'attivazione di nuove emissioni acustiche rispetto allo stato di fatto.

A tal proposito la Città Metropolitana di Genova, nel sopraccitato parere, rileva quanto segue.

*"Rispetto alla **valutazione dell'impatto acustico** della variante sottesa all'ampliamento dell'unità produttiva lo studio richiama un'indagine risalente al 2010 e lo dichiara valido a rappresentare la situazione sia dello stato attuale che dello stato di progetto. Sia lo stabilimento che i recettori si trovano in classe III secondo la classificazione acustica del territorio del Comune di Genova vigente. Le attività dell'insediamento si svolgono sull'arco temporale 0-24, pertanto devono essere verificati i limiti sia in periodo diurno che notturno. I livelli rilevati nell'indagine del 2010 sono pari a di immissione: 44,0 e 44,5 dBA contro un limite di 50 e quelli di emissione pari a 39,5 - 40,0 e 41,5 dBA contro un limite 45. Il livelli differenziali, stimati non tenendo conto dell'attenuazione attribuibile agli involucri dei recettori, sono dichiarati pari 3 dBA in prossimità del civico 4 di Via Cima di S. Pantaleo e 2 dBA presso il civico 18. Lo studio presentato deduce quindi che tali livelli siano inferiori al limite consentito di 3 dBA e l'attestazione conclusiva del Tecnico Competente in Acustica Ambientale (che però non interviene nello studio presentato riguardo all'ampliamento richiesto) è che i valori di rumore attribuibili allo stabilimento siano conformi ai limiti di legge. Lo studio presentato dichiara che il progetto non prevede nuove emissioni acustiche rispetto allo stato di fatto.*

*A fronte di ciò si ritiene opportuno rilevare che lo studio riportato appare datato e non tiene conto di possibili variazioni intervenute nel clima acustico dell'area in esame, non sono riportate eventuali modifiche all'assetto impiantistico e logistico dello stabilimento intervenute nel tempo. Sulla figura 15 che riporta le posizioni dei recettori (Via Cima di S. Pantaleo 4 e 18) non sono chiaramente evidenziati i punti in cui sono stati effettuati i rilievi, non sono state allegate le schede di misura né lo studio del 2010 che avrebbero consentito una più chiara lettura di quanto misurato (livelli di immissione ed emissione) e di quale sia stato il metodo di valutazione del livello differenziale. Inoltre a fronte di un livello differenziale pari al limite previsto dalle vigenti norme, non è stata effettuata alcuna stima dell'incertezza da cui la misura a suo tempo effettuata era affetta e **in tali condizioni non è affatto escludibile a priori un superamento del limite. Inoltre non è riportato se l'ampliamento dell'unità produttiva, vista la dichiarazione che ad essa non corrisponde un incremento dell'attività produttiva, non comporti un aumento quanto meno di passaggio di mezzi in entrata e uscita dallo stabilimento.**"*

La Città Metropolitana con riferimento al tema della mobilità **segnala inoltre** "... con riferimento agli aspetti del Piano Urbano di Mobilità sostenibile (PUMS), approvato con DCM 20/2019, **l'opportunità di migliorare gli aspetti logistici** (flussi in arrivo e in partenza dall'unità produttiva) individuando interventi per migliorare il transito e la sicurezza della circolazione sulla viabilità comunale esistente di via Carso (es. slarghi per favorire il passaggio dei mezzi che si incrociano) e ridurre l'impatto ambientale attraverso l'utilizzo di mezzi commerciali green e di dimensioni ridotte."

Per quanto sopra **si evidenzia che il Rapporto Preliminare non contiene i necessari approfondimenti che garantiscano la sufficienza dei riferimenti riportati nella Norma Speciale (diaframmi vegetali e barriere antirumore) circa gli eventuali impatti sotto il profilo acustico derivanti dall'implementazione, correlata alla variante in parola, delle attività dell'impianto produttivo esistente rispetto all'assetto attuale e dal potenziale incremento dei livelli di traffico.**

Con riferimento, infine, **al tema relativo all'inquinamento atmosferico** il RP riporta i dati relativi alla qualità dell'aria del contesto urbano di riferimento, evidenziando che, ad eccezione dell'Ozono, non sussistono criticità. Le fonti emissive, rispetto alle quali si evidenzia che non sono previste variazioni (RP, Cap. 2.1), risultano riferite agli impianti di riscaldamento e ai forni per la produzione dolciaria, per i quali viene menzionata l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Genova con scadenza 2025; il RP ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'impianto industriale oggetto della variante dovrà dotarsi di AUA "alla scadenza dell'autorizzazione vigente" a seguito della quale, per effetto delle prescrizioni del ridetto DPR sul contenimento delle polveri si potrà "determinare un ulteriore miglioramento della qualità dell'aria". Si accenna inoltre al fatto che è previsto l'inserimento di moduli fotovoltaici integrati alla copertura. Sul tema qualità dell'aria non si rilevano criticità, come confermato dal parere del Dipartimento Ambiente.

Elettromagnetismo

Il RP rileva la presenza a sud dell'area in questione dell'elettrodotto Staglieno-Montoggio, il cui corridoio di attenzione, come riportato nella cartografia allegata allo stesso RP, risulta esterno all'area di intervento.

A tal proposito E-distribuzione nel parere trasmesso, come sopra citato, evidenzia che nella zona oggetto degli interventi esistono elettrodotti sotterranei permanentemente in tensione, che potrebbero interferire con le opere previste; al parere è allegata la cartografia di individuazione di massima del tracciato degli elettrodotti sotterranei rispetto alla quale è rappresentata la necessità di operare verifiche specifiche quali controlli a vista ed eventuali sondaggi a mano finalizzati alla preventiva individuazione dei cavi per le eventuali successive attività e adempimenti per lo spostamento degli stessi.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra emerso **si ritiene necessario che la variante urbanistica in oggetto sia da sottoporre a procedura di VAS al fine di approfondire, attraverso il Rapporto Ambientale, le sopraindicate criticità correlate in primo luogo al tema paesaggio, nonché al tema rumore e al tema scarichi/depurazione delle acque e di pervenire alla conseguente modifica della disciplina urbanistica.**

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-1076

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		09/11/2021 13:59
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pier Paolo Tomiolo		22/10/2021 16:34
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		22/10/2021 11:42
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		21/10/2021 15:04
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Arianna Enrica GARBARINO		21/10/2021 15:02

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria